



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, dottoressa Maria Mottese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 3547/18 R. G., avente ad oggetto condanna a restituzione di somme,

promossa da

DIRIGENTISCUOLA – Di.S. Conf. Associazione Sindacale – Professionale dei Dirigenti Scolastici, P.I. 94086870717, con sede in Foggia, Viale Luigi Pinto n. 87; in persona del Segretario Generale p. t., Prof. Donato Attilio Fratta, elettivamente domiciliata in Palermo, via Catania, n. 15, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bellavista, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, in uno all'avv. Benedetto Paglione, giusta procura speciale alle liti in atti;

ATTRICE

contro

INDELICATO SALVATORE, nato a Paternò (CT) il 03/05/1949; C. F. NDLSVT49E08G371K, elettivamente domiciliato in Catania, Via Etna n. 183, presso lo studio dell'Avv. Fabio Lo Presti, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione,

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Foggia la DIRIGENTISCUOLA – Di.S.Conf Associazione sindacale professionale dei dirigenti scolastici conveniva in giudizio Indelicato Salvatore, per la di lui condanna alla restituzione della complessiva somma di €5.338,26, somma che deduceva sarebbe stata utilizzata dal convenuto per scopi estranei all'associazione, oltre al pagamento delle spese del giudizio.

Si costituiva il convenuto, eccependo l'improcedibilità del giudizio per la mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Foggia in favore del Tribunale di Catania e contestando, nel merito, la domanda avanzata dalla DIRIGENTISCUOLA in quanto infondata.

Il Giudice assegnava alle parti termine per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita e, all'esito negativo della procedura, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Catania.

Il giudizio veniva riassunto innanzi al Tribunale di Catania.

Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva istruita con produzione di documenti, veniva rigettata la prova per testi articolata dalla parte convenuta e disposto l'ordine di esibizione degli estratti conto trimestrali anno 2015 relativi al conto corrente n. 631789-33, intestato all'Associazione Dirigenti Scuola Di. S. Conf. e utilizzato dalla struttura regionale siciliana.

Indi, acquisiti i documenti oggetto dell'ordine di esibizione, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L'attrice deduceva di essere un'associazione sindacale nazionale dei dirigenti scolastici, cui potevano aderire tutti i dirigenti della nuova area Istruzione e Ricerca, dotata di una organizzazione periferica, costituita da sezioni regionali e provinciali, modellate su quella nazionale; deduceva che, per lo svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento delle finalità dell'associazione di cui all'art. 2 dello Statuto, l'associazione provvedeva al versamento /accreditamento, in favore delle strutture regionali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse tra la struttura centrale e quella periferica definiti dal Consiglio nazionale, di somme rinvenienti dalle quote associative versate dai soci; che le strutture regionali erano tenute, da Statuto ad una puntuale rendicontazione mediante la trasmissione alla sede nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i bilanci consuntivi, corredati dalla documentazione, in originale, giustificativa delle spese sostenute, la relazione del Segretario Regionale, il verbale del Collegio dei Revisori dei conti, ove l'organo sia previsto.

Deduceva che, durante l'anno 2015, era stata corrisposta alla struttura della regione Sicilia la complessiva somma di euro 3.962,70, mediante due bonifici, uno in data 10.03.2015 di euro 2.579,22 e l'altro in data 11.05.2015 di euro 1.383,38, accreditati sul conto corrente n. 3178-933, in essere presso la banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Catania; che nell'anno 2016 il bilancio consuntivo per il 2015 della regione Sicilia, inviato dal segretario regionale, Indelicato Salvatore, odierno convenuto, non veniva approvato dal Consiglio Nazionale dell'associazione, all'esito della relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, in quanto non corrispondente

all'estratto conto della banca (che, al 31.12.2014, portava un saldo attivo di euro 4.754,20 quando il consuntivo recava un saldo attivo, alla stessa data, di euro 102,66) non firmato dai componenti il Collegio dei Revisori dei conti, non accompagnato dal verbale del Collegio dei Revisori dei conti né dalla relazione del segretario regionale; che, richiesti chiarimenti con raccomandata a. r. del 28.04.2016 al segretario regionale, questi riscontrava la richiesta di chiarimenti rimettendo il medesimo consuntivo, sottoscritto dai componenti il Collegio dei Revisori dei conti e accompagnato dal verbale del Collegio dei Revisori dei conti.

Con successiva nota del 28.05.2016, il Segretario Nazionale dell'associazione, contestava al segretario della regione Sicilia che non erano stati forniti i chiarimenti richiesti; che era stata riscontrata una differenza (non giustificata da pezze d'appoggio) di euro 4.938,26 tra le entrate, complessivamente di euro 8.716,92 (date dalla somma del saldo attivo al 31.12.2014, euro 4.754,20, e i due accrediti, euro 3.962,70) e le uscite giustificate, di euro 3.778,16 (e non euro 4.032,99, come indicate nel consuntivo, in quanto andava detratta la somma di euro 254,33, relativa al 2014 e già rendicontata nel consuntivo 2014); che dall'estratto conto fornito dalla banca risultavano tre bonifici in favore di esso segretario regionale di euro 2001,00 ciascuno, in data 21.01.2015 (con causale recupero spese conto soci), in data 13.04.2015 (con causale recupero spese conto soci) e in data 14.09.2015 (con causale rimborsi); che, di contro, le spese elencate nel rendiconto dallo stesso presentato ammontavano a euro 2.222,25, il rimborso delle spese anticipate da esso segretario regionale erano indicate in euro 1.810,44 ma in realtà inferiori (atteso andava detratta la somma di euro 254,33, già rendicontata nel 2014), pari a euro 3.778,36; che quindi, risultava prelevata dal conto senza alcuna giustificazione, la somma di euro 4.938,26, somma della quale intimava la restituzione; che, con successiva nota del 14.06.2016, il Segretario Generale invitava l'Indelicato a rimettere anche la somma di euro 400,00, prelevata indebitamente dal conto corrente in data 07.06.2016, nonostante il commissariamento della struttura regionale e la contestuale sospensione dello stesso da ogni incarico.

In assenza dei chiarimenti richiesti e delle pezze giustificative dei suddetti maggiori prelievi, riteneva gli stessi effettuati per scopi estranei allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione e, quindi, indebitamente.

Chiedeva, quindi, accertarsi il diritto di essa attrice alla restituzione delle somme indebitamente prelevate e, per, l'effetto, condannarsi al pagamento in suo favore della somma di euro 5.338,26.

Il convenuto, costituitasi in giudizio, eccepiva la carenza di legittimazione attiva del Segretario generale, contestava l'infondatezza della domanda, deducendo di avere ricoperto la carica di Segretario regionale per la Sicilia fino a tutto il 2015 e di aver ritualmente rendicontato alla

segreteria generale dell'Associazione le spese sostenute per il raggiungimento degli scopi sociali, allegando al prospetto riassuntivo le copie giustificative delle stesse e la relazione del Collegio dei Revisori dei conti, così anche per l'anno 2015, nel quale aveva dato riscontro delle entrate, pari a euro 3.962,20, e delle uscite, pari a euro 4.032,99, distinguendo tra spese anticipate dal Segretario e somme prelevate dal conto corrente.

Precisava che il conto consuntivo in questione è un rendiconto di cassa, che non può coincidere con il saldo contabile dell'estratto conto che registra la competenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attrice è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.

Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Segretario generale, non autorizzato ad intraprendere l'azione dal Consiglio nazionale, formulata dal convenuto. Tale eccezione va disattesa, in quanto lo Statuto dell'associazione, così come integrato e modificato dalla delibera del Consiglio Nazionale dell'associazione del 12.12.2015, alla lettera c, comma 2 dell'art. 12, prevede che il segretario generale dell'associazione: "sentita la segreteria promuove liti o resiste in giudizio".

Non era, dunque, più necessaria, al momento della proposizione del presente giudizio, l'autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale.

Preliminarmente, va evidenziato che le spese giustificate dal convenuto assommano per l'anno 2015 ad euro 4.032,99 (dai quali non va detratta la somma di euro 254,33 in quanto non è stato depositato il consuntivo 2014 e sussistendo la contestazione di tutti gli assunti attori).

Sebbene rispondente al vero la circostanza che l'andamento dell'estratto conto non possa precedere l'evoluzione temporale della spesa (spesso anticipata dalla struttura periferica) e, pertanto, non può esservi una perfetta corrispondenza tra il conto consuntivo e l'estratto conto, essendo quest'ultimo sfalsato temporalmente, tuttavia essa non è dirimente, in quanto occorre comunque che ai prelievi effettuati dal convenuto e/o ai bonifici in suo favore e in favore di altri, effettuati nell'anno in questione (2015) e riportati nell'estratto conto acquisito ex art. 210 cpc sia dato riscontro nel conto consuntivo relativo allo stesso anno o, quantomeno, sia data giustificazione come esborsi non estranei al raggiungimento dei fini dell'associazione.

Ed invero, nell'estratto conto sono dettagliatamente riportate tutte le operazioni effettuate sul conto corrente, sia di entrata che di uscita, indipendentemente dallo sfalsamento temporale tra alcune spese anticipate e poi rimborsate nel corso dell'anno mediante prelievi dal conto corrente.

Di alcune uscite registrate negli estratti conto dell'anno 2015 il convenuto non ha offerto alcuna giustificazione.

Precisamente, dall'esame degli estratti conto risulta, alla data del 01.01.2015, un saldo attivo iniziale di euro n 4.754,20; risultano, tra le entrate, due bonifici, uno in data 10.03.2015, di euro 2.579,22, e l'altro in data 11.05.2015, di euro 1.383,48, effettuati dall'Associazione.

Tra le uscite risultano tre bonifici, in data 21.01.2015, in data 13.04.2015 e in data 14.09.2015, in favore di Indelicato Salvatore, ciascuno di euro 2001,00; due bonifici, in data 21.01.2015 e in data 10.08.2015, in favore di Lucania Anna Maria, ciascuno di euro 952,60; un bonifico, in data 22.09.2015, in favore di Frisella Maria, di euro 69,50; un bonifico, in data 17.11.2015, in favore di B&B Miro Catania, di euro 94,00.

Il detto conto corrente era gestito dal Segretario della regione Sicilia, Indelicato Salvatore, circostanza incontestata.

Dall'elenco movimenti depositato dall'attrice si evincono le causali dei bonifici relativi alle entrate e alle uscite. Tra queste, i bonifici in favore di Indelicato Salvatore recano come causale "recupero su anticipazioni fondo spese" (21.01.2015), "recupero su anticipazioni spese conto soci" (13.04.2015) e "rimborsi" (14.09.2015), mentre quelli effettuati in favore di Lucania Anna Maria "consulenza legale" primo e secondo semestre.

Gli estratti conto prodotti dal convenuto sono incompleti (manca quello relativo al primo trimestre) e poco leggibili.

Riassumendo, dall'estratto conto risultano, nell'anno 2015, uscite complessive per euro 8.071,70 ed entrate per euro 3.962,70.

Dall'esame del conto consuntivo per il 2015 approvato dal Collegio dei Revisori dei conti, prodotto anche dal convenuto, risulta che le entrate sono di euro 3.962,70 (quindi coincidenti) e le uscite di complessivi 4.032,99, distinte in anticipazioni del Segretario regionale, di euro 1.810,44, e prelievi dal conto corrente, di euro 2.222,55.

Nel consuntivo, tra i prelievi dal conto corrente figurano i due bonifici in favore di Lucania Anna Maria, il pagamento in favore di Frisella Maria, il pagamento in favore di B&B Miro Catania, di euro 94,00 (indicato come conguaglio pernottamento Fratta-Nuzzaci) e financo le imposte di bollo.

Non risultano inseriti i tre bonifici in favore di Indelicato Salvatore di euro 2001,00 ciascuno, con causale recupero su anticipazioni fondo spese, recupero su anticipazioni spese conto soci e rimborsi.

Tali prelievi mediante bonifici possono essere ritenuti giustificati da pezze d'appoggio solo per l'importo di euro 1.810,44, indicati nel consuntivo come anticipazioni del Segretario regionale. Non può espungersi da tale somma l'importo di euro 254,33, anche se riferita all'anno 2014, atteso che non è stato depositato il consuntivo anno 2014 e, quindi, non può evincersi con certezza se la detta spesa fosse già stata ivi inserita.

Il convenuto, a prescindere dalle spese e anticipazioni indicate nel consuntivo 2015, alla richiesta di chiarimenti, nulla ha dedotto riguardo alle residue somme di cui ai bonifici effettuati in suo favore, limitandosi a ribadire che i detti bonifici effettuati dal conto dell'Associazione nazionale in suo favore corrispondono al rimborso di spese che lo stesso segretario aveva effettuato, anticipandole, per conto dell'associazione, ma non indicando quali e a quale periodo riferentesi.

Restano, dunque, non giustificati i prelievi corrispondenti alla somma di euro 4.192,56 (euro 6.003,00 – 1.810,44).

Inoltre, è da ritenere non giustificato il prelievo della somma di euro 400,00, dal convenuto effettuata data 07.06.2016, dopo il commissariamento della struttura regionale e la contestuale sospensione dello stesso da ogni incarico.

Ne consegue che il convenuto va condannato a rifondere all'attrice la residua somma di euro 4.592,56 (4.192,56 + 400,00), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di restituzione delle residue somme di cui ai bonifici effettuati in suo favore, rimasti non giustificati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.T.M.

Il G.O.T. della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, dottoressa Maria Mottese, definitivamente decidendo nel giudizio annotato al n. 3547/2018 R. G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da DIRIGENTISCUOLA – Di.S. Conf. Associazione Sindacale – Professionale dei Dirigenti Scolastici nei confronti di Indelicato Salvatore, condanna il convenuto a rifondere all'attrice la residua somma di euro 14.592,56, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

condanna il convenuto a rifondere, in favore dell'attrice, le spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.754,45, di cui euro 554,45 per spese ed euro 1.200,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e C.P.A.

Così deciso in Catania, il 18.04.2025

Il G.O.T.